

**REGOLAMENTO (CE) N. 908/96 DELLA COMMISSIONE**

del 21 maggio 1996

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/96<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1996.

(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

(5) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(6) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

(7) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 21 maggio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0203 11 10 000	01	10,00	0203 29 15 100	01	6,00
0203 12 11 100	01	10,00	0210 11 31 110	01	80,00
0203 12 19 100	01	10,00	0210 11 31 910	01	80,00
0203 19 11 100	01	10,00	0210 12 19 100	01	18,00
0203 19 13 100	01	10,00	0210 19 81 100	01	90,00
0203 19 15 100	01	6,00	0210 19 81 300	01	70,00
0203 21 10 000	01	10,00	1601 00 91 100	01	30,00
0203 22 11 100	01	10,00	1601 00 99 100	01	15,00
0203 22 19 100	01	10,00	1602 41 10 210	01	60,00
0203 29 11 100	01	10,00	1602 42 10 210	01	42,00
0203 29 13 100	01	10,00	1602 49 19 190	01	21,00

(1) Per le destinazioni seguenti:  
01 tutti i paesi terzi.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.